

COMUNE DI RIETI

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 02100 Rieti

Telefono (0746) 287266 e Fax (0746) 274453

Sito Internet <http://www.comune.rieti.it>

BANDO DI GARA

(PROCEDURA APERTA)

CIG 3242931750

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 04.07.2011 è indetto un pubblico incanto (procedura aperta) per l'individuazione di soggetti cui affidare lo svolgimento di prestazioni relative al **servizio di assistenza specialistica a favore di alunni diversamente abili presso le scuole materne, elementari e medie, inferiori e superiori site sul territorio del Comune di Rieti** per il periodo 1° settembre 2011 – 30 giugno 2014 come da calendario delle sedi scolastiche.

OGGETTO: Oggetto del presente bando di gara è l'affidamento per lo svolgimento di tutte le attività di assistenza specialistica, a favore di alunni diversamente abili presso le scuole materne elementari e medie, inferiori e superiori site sul territorio del Comune di Rieti, così come meglio descritte all'articolo 1 del Capitolato d'oneri.

Il servizio in appalto è compreso nell'allegato IIB del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, categoria 25, CPC 93, CPV 85311300-5 (servizi di assistenza sociale per bambini e giovani).

ENTE APPALTANTE:

Comune di Rieti – Ufficio Appalti e Contratti - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - Codice fiscale e Partita I.V.A. 00100700574 - tel.0746/287266 - fax 0746/274453.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.°163 , in base agli elementi dettagliatamente elencati nell'articolo 14 del Capitolato d'oneri.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La presentazione dell'offerta comporta da parte dei concorrenti l'accettazione di tutte le prescrizioni indicate nel bando di gara e del capitolato d'oneri.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO:

Trattasi di prestazioni di assistenza aventi finalità ed obiettivi diversi tra i quali :

- offrire un servizio specialistico e socio-assistenziale che renda effettivo il diritto all'informazione ed il diritto allo studio della persona diversamente abile e ne garantisca il diritto all'educazione ed all'istruzione nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- erogare un servizio soddisfacente per i cittadini – utenti ed i loro familiari;
- erogare un servizio che coinvolga la collettività nei rapporti esterni ed interni;
- erogare un servizio che migliori la produttività (maggior numero di utenti assistiti) nel particolare settore;
- erogare un servizio che permetta la formazione e la crescita professionale degli operatori utilizzati;

- erogare un servizio che garantisca ed assicuri la qualità delle prestazioni.

Il raggiungimento di tale scopo è perseguito mediante lo svolgimento di attività socio-assistenziali tramite l'utilizzo di operatori specializzati ed, ove occorra, di un infermiere professionale.

Le prestazioni richieste sono dettagliatamente descritte nell'art. 9 del Capitolato d'oneri.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: l'importo complessivo offerto dai prestatori di servizi concorrenti non dovrà oltrepassare la base d'asta che è pari ad € **3.234.098,28** (euro tremilione duecentotrentaquattromilanovantotto/28), oltre oneri per la sicurezza all'1% per l'importo di €32.340,96 ed IVA al 4%.

La base d'asta è determinata su un monte ore medio mensile stimato presuntivamente in numero ore 5.423,00 (ore 83,00 per ogni singolo educatore) che, rapportato alla durata dell'appalto calcolata in 30 mesi, ammonta a complessive ore 162.681,00. Il numero delle ore di servizio è indicato ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce impegno vincolante per il Comune.

Il prospetto dettagliato del monte ore e dei costi è riportato all'art. 10 del Capitolato d'Oneri.

DURATA DELL'APPALTO: dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2014 ovvero per lo stesso periodo dalla data di stipulazione del contratto se successiva al 1° settembre 2011.

FINANZIAMENTO: Il servizio sarà finanziato con fondi propri di bilancio del Comune ed in quota parte con fondi regionali.

CAUZIONE PROVVISORIA: Dovrà essere predisposto il deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., stabilito nella misura del 2% dell'importo a base di appalto (€ **65.328,79**) e costituito nelle forme consentite dalle disposizioni di cui alla legge 10.6.1982 n.° 348 e dal D.M.123/04, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che sarà svincolato automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Tale deposito cauzionale potrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:

in contanti, o in titoli del debito pubblico presso una sezione di tesoreria provinciale ovvero presso la Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio di Rieti – Agenzia di Città n° 2);

tramite fidejussione bancaria di pari importo, costituita presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale o un'Azienda di Credito di diritto pubblico autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 385/93;

tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del D. Lgs n. 175/95;

mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ad esclusione della modalità in contanti, nelle cauzioni presentate con le altre modalità dovranno essere inserite, **a pena d'esclusione**, le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo o l'intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente:

- escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
- alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, **a pena di esclusione**, dovrà altresì:

- > ai sensi dell'articolo 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, avere validità per almeno 180 giorni;
- > essere corredato dall'impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara;
- > in caso di costituenda riunione temporanea di imprese, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **essere espressamente intestato a tutte le imprese/prestatori di servizi facenti parte del costituendo raggruppamento**.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e della Determinazione n.° 7 del 11 settembre 2007 dell'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di Cauzione definitiva - Interpretazione dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare - **a pena di esclusione** - la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in **copia fotostatica**, riportante l'attestazione "conforme all'originale" **sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità**.

In caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata - **a pena di esclusione** - da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.

CAUZIONE DEFINITIVA: Anteriormente alla stipula del contratto il prestatore di servizi aggiudicatario dell'appalto dovrà prestare una cauzione definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti e del pagamento delle penali eventualmente comminate. Il deposito cauzionale dovrà avere validità pari a tutta la durata del contratto, maggiorata di sei mesi.

Pertanto, ove dovessero essere effettuati prelevamenti dal deposito cauzionale per eventuali inadempienze, tale deposito dovrà essere immediatamente reintegrato.

La cauzione definitiva potrà essere costituita in una qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente. In caso di fideiussione bancaria o assicurativa il documento deve contenere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno dello stesso ad effettuare il pagamento della somma garantita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA:

L'appalto sarà disciplinato dalle condizioni contenute nel Capitolato d'Oneri per l'affidamento del servizio che può essere consultato e/o richiesto in copia al Settore Primo – Ufficio Appalti e Contratti – Signor Orlandi Ivo (tel.0746-287266) nelle ore d'ufficio (tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17,30).

I soggetti interessati dovranno presentare la documentazione meglio specificata nel paragrafo: **“MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA”**.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile del procedimento è il dott. Nazzareno Zannetti, Dirigente del Settore Socio-Assistenziale (tel. 0746-287243).

SUBAPPALTO:

E' fatto divieto di subappalto.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

In considerazione della natura, della particolare delicatezza e del carattere essenziale di continuità dei servizi da garantire, l'Amministrazione comunale ha scelto di affidare i servizi oggetto del presente appalto ai c.d. "laboratori protetti" così come definiti dalla normativa cogente, quindi a Cooperative e/o Associazioni di Cooperative di tipo "B", ai sensi degli artt. 52 e 69 del D. Lgs. 163/2006 in materia di appalti riservati a lavoratori protetti o l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti per particolari esigenze sociali, con la presentazione dell'offerta l'appaltatore si obbliga, in particolare, a corrispondere al socio lavoratore, od al lavoratore subordinato, un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Potranno quindi partecipare alla gara le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n.381, ed i loro consorzi di cui all'articolo 8 della medesima legge, regolarmente iscritti alle rispettive sezioni degli albi regionali da almeno novanta giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Potranno inoltre partecipare analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell'Unione Europea i quali devono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione al suddetto albo, dandone dimostrazione con idonea documentazione. Nel caso di partecipazione di consorzio di cui all'articolo 8 della legge 381/1991 la valutazione dei requisiti di partecipazione sarà effettuata cumulativamente in capo al consorzio, ancorché i requisiti siano posseduti dalle singole cooperative per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

I suddetti Consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali Cooperative consorziate concorrono. Alle Cooperative consorziate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Non sono ammesse alla gara, a pena quindi di esclusione, i prestatori di servizi di cui sopra quando l'offerta sia presentata dallo stesso soggetto sia in forma individuale che in forma associata.

Così come previsto dagli artt. 34, comma 1) lettera d) ed e) e 37, comma 2, 4 e 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.° 163, l'offerta può venire presentata anche da diversi prestatori di servizi temporaneamente ed appositamente raggruppati, anche se non ancora costituiti; l'offerta dovrà indicare il soggetto capogruppo e le parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato andrà ad eseguire. Offerta congiunta e capitolato dovranno essere sottoscritti a pena di esclusione da tutti i soggetti.

Prima della stipula del contratto i vari prestatori di servizi dovranno presentare, così come indicato dagli artt. 37, comma 13, 14 e 15 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.° 163, mandato speciale con rappresentanza dal quale risulti il soggetto capogruppo e le varie parti del servizio che ogni singolo soggetto andrà ad eseguire.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

La documentazione richiesta deve essere contenuta in 3 distinte buste **sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura**, con le seguenti diciture:

- **busta n.1** "documentazione amministrativa".
- **busta n.2** "offerta economica" indicante il **ribasso percentuale**, in cifre ed in lettere, sulla base d'asta di € 3.234.098,28 che il concorrente è disposto praticare per effettuare il servizio.
- **busta n.3** " Offerta Tecnica ". Questa busta dovrà contenere, a discrezione del concorrente, tutto il materiale necessario alla Commissione di aggiudicazione per attribuire il punteggio di cui all'art. 14 punti B) e C) del Capitolato d'Oneri (progetto di gestione del servizio e relazione progettuale tecnico-organizzativa).

Le buste dovranno essere contenute in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con riportata all'esterno la dicitura "**Gara del giorno 17/11/2011 ore 9,00 per lo svolgimento di prestazioni specialistiche a favore di alunni portatori di handicap presso le scuole materne, elementari e medie, inferiori e superiori site sul territorio del Comune di Rieti**" ove, a pena di esclusione, dovrà inoltre essere indicato il nominativo e indirizzo del prestatore di servizi nonché il nominativo ed indirizzo dell'Ente Appaltante. Il recapito del plico in tempo utile rimane a rischio del mittente.

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti fuori termine, non chiusi e/o mancanti delle prescritte indicazioni all'esterno. Del pari non saranno prese in esame quelle offerte che non siano contenute in busta sigillata o che siano mancanti di qualcuno dei documenti richiesti o gli stessi risultino incompleti o irregolari o in copie non regolarmente autenticate.

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Documenti da produrre in originale, a pena di esclusione:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa a pena di esclusione la relativa procura del legale rappresentante e degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi con l'indicazione dei relativi poteri di sottoscrizione, la sede e la ragione sociale dell'impresa/prestatore di servizi;

N.B. Elezione di domicilio per le comunicazioni. Il prestatore di servizi deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, indicando l'eventuale disponibilità di un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre il prestatore di servizi è tenuto a precisare se intende avvalersi della facoltà di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 79 commi 5 e 5bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i mediante fax. L'autorizzazione deve essere esplicita e deve contenere l'indicazione del numero di fax al quale potranno essere inviate le comunicazioni. In caso di diniego o di mancata presentazione dell'autorizzazione, le comunicazioni saranno effettuate con lettera A/R o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata.

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il prestatore di servizi concorrente presenta:

a) autocertificazione, con indicazione specifica, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m bis), m ter), m quater) del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i nonché di essere in possesso delle seguenti posizioni previdenziali assicurative INPS..... INAIL.....

- b) dichiarazione che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- c) dichiarazione che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- d) indicazione dei nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari nonché dichiarazione, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i , che non esistono condanne definitive emesse nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Qualora invece sussistano condanne in capo a questi soggetti, si deve specificare quali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l'esclusione.
- e) dichiarazione o certificazione relativa all'iscrizione presso il Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, **con indicazione della ragione sociale, della data di iscrizione, della specifica "attività di impresa"**, che deve essere coerente e consentire l'assunzione dell'appalto in oggetto, nonché forma giuridica della stessa e relativo codice di attività. I prestatori di servizi che, ai sensi di legge, non sono tenuti all'iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di commercio dovranno dichiarare tale circostanza anche in rapporto alla possibilità di esercitare legalmente le attività oggetto di gara;
- f) dichiarazione di compatibilità dell'esercizio di attività attinenti il servizio oggetto dell'appalto e/o che la Cooperativa / Consorzio è regolarmente costituita/o, il numero e la data d'iscrizione, la durata e/o la data di fine attività, la forma giuridica della Cooperativa/del Consorzio concorrente; i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti;
- g) dichiarazione o certificazione relativa all'iscrizione ininterrotta da almeno tre mesi all'Albo regionale delle Cooperative sociali, istituito ai sensi della L. 381/1991 (*solo per le Cooperative*);
- h) di aver maturato, nel corso dell'ultimo triennio (2008-2009-2010), un fatturato medio annuo di almeno €1.000.000,00 (Euro unmilione/00) nella gestione di servizi di assistenza specialistica nelle scuole di ogni ordine e grado a favore di alunni disabili;
- i) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo anche sostanziale di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero, **oppure in alternativa (eliminare la parte che**

non interessa) di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il seguente concorrente e di aver formulato autonomamente l'offerta;

j) di non partecipare alla gara in più di un Consorzio di Cooperative, e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in Consorzio); qualora partecipi come Consorzio, di cui all'articolo 8 della legge n. 381/91, per quali Cooperative consorziate il Consorzio concorre;

k) dichiarazione di non rientrare negli impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;

l) se Cooperativa, dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione all'Albo *Nazionale delle Cooperative sociali*;

m) se Consorzio di Cooperative, dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nello all'Albo *Nazionale delle Cooperative sociali*;

3) dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio;

4) dichiarazione di essere in possesso di una propria sede operativa nel Comune di Rieti o l'impegno ad aprirne una entro e non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione del servizio;

5) dichiarazione di accettare tutte le condizioni del Capitolato d'Oneri relativo al servizio oggetto dell'appalto;

6) dichiarazione di impegno a rispettare le norme contrattuali di settore per i dipendenti e/o soci lavoratori impiegati nel servizio in oggetto compresi i minimi contrattuali previsti dal CCNL stesso e le eventuali condizioni di miglior favore derivanti da accordi locali nonché di aver tenuto conto in sede di predisposizione dell'offerta, di tutte le indicazioni degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro;

7) dichiarazione che il soggetto concorrente è in regola con i pagamenti dei contributi INPS ed INAIL in favore dei propri dipendenti , e/o soci lavoratori;

8) dichiarazione da parte del Legale rappresentante della società partecipante alla gara – sia essa singola che consorziata – che tutte le società consorziate erogheranno lo stesso trattamento economico a tutti i lavoratori;

9) dichiarazione che tutti gli operatori che saranno addetti al servizio saranno in possesso di certificazione atta a dimostrare la specifica specializzazione professionale;

10) certificazione, in corso di validità (per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000), di cui all'articolo 17 della legge n. 68/99, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge. Nel caso in cui la certificazione risalga a data antecedente a quella del bando di gara, la certificazione stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Cooperativa/del Consorzio che confermi la persistenza della situazione certificata dall'originaria attestazione.

- 11) **Cauzione provvisoria: dimostrazione di aver predisposto, secondo le modalità indicate nel relativo punto del presente bando, la garanzia provvisoria prevista pari ad € 65.328,79;**
- 12) **Copia del Capitolato d'Oneri** firmato in ogni foglio per accettazione.

Dimostrazione avvenuto pagamento tassa gare

Ai sensi della Deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 15 febbraio 2010 - Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2010), da parte di soggetti pubblici e privati (tassa sulle gare), i prestatori di servizi concorrenti dovranno allegare, a riprova dell'avvenuto pagamento, copia stampata dell' e - mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, pari ad **€140,00**.

Il pagamento di € 140,00 va effettuato con le seguenti modalità:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta;

Ai sensi dell'art. 4, 2° comma della deliberazione del 15 febbraio 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la mancata presentazione della ricevuta di pagamento o dell'originale dello scontrino è causa di esclusione dalla procedura di gara.

14) Almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie

Così come previsto all'art. dell'art. 41, comma 1, lettera a) e comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i prestatori di servizi concorrenti dovranno presentare **a pena di esclusione** una dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1° settembre 1993 n. 385 attestanti la capacità economica e finanziaria dell' imprese e l'idoneità ad assumere l'appalto.

Si rappresenta che nella necessità di conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., **esclusivamente nel caso in cui il prestatore di servizi concorrente non sia in grado di presentare le 2 (due) referenze richieste, per giustificati motivi successivamente verificabili dall'Amministrazione Comunale ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni,** questi può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 1 (una) referenza bancaria e, in alternativa alla seconda referenza bancaria, copia dei bilanci degli ultimi tre anni ovvero del periodo di effettiva vigenza della ditta/società/prestatore di servizi etc.

15) Modello GAP

I prestatori di servizi concorrenti devono compilare il **Modello gap** di cui alla Legge 12.10.1982 n. 726 Art. 2, e Legge 30.12.1991 n. 410, utilizzando lo schema allegato al sito della Prefettura di Roma (Rieti). Nell'eventualità di mancata presentazione da parte del prestatori di servizi concorrente del modello gap, la stazione appaltante ammetterà l'interessato a regolarizzare la documentazione.

BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA:

Il concorrente dovrà rimettere all'ente appaltante l'offerta indicante il ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, sulla base d'asta di € 3.234.098,28 che il concorrente si dichiara disposto ad offrire.

Il ribasso deve essere espresso in cifra percentuale, in lettere ed in Euro; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune.

L'offerta in bollo deve essere presentata in originale e sottoscritta dal concorrente in ogni foglio e non può presentare correzioni che non siano dallo stesso controfirmate e sottoscritte.

BUSTA N. 3 – OFFERTA TECNICA:

All'interno della busta dovranno essere contenuti

2) la relazione progettuale tecnico-organizzativa.

1) il progetto di gestione del servizio;

RICEZIONE DELLE OFFERTE

Il plico sigillato e firmato dal legale rappresentante, contenente le buste n.1, n.2 e n.3 dovrà pervenire al Comune di Rieti – Ufficio Appalti e Contratti – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 – 02100 Rieti - ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 14 novembre 2011.

E' ammessa la consegna a mano del plico all'Ufficio Relazioni per il Pubblico (U.R.P.) nelle ore di apertura (tel. 0746-287234 – 0746/287236).

PROCEDURA DI GARA:

I plichi contenenti le offerte saranno aperte in seduta pubblica da apposita Commissione, nominata per lo scopo, **alle ore 9,00:00 del giorno 17 novembre 2011** presso la Sede Comunale di Rieti (Sala Riunioni) – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1. In questa seduta la Commissione procederà alla sola dichiarazione di ammissione dei concorrenti attraverso l'esame della documentazione contenuta nella busta n. 1. L'esame della documentazione contenuta nella busta n. 3 e la conseguente attribuzione dei punteggi ad essa attinenti, avverrà in una o più sedute successive tenute in forma riservata.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

Si procederà all'apertura delle offerte economiche ed alla attribuzione dei punteggi ad essa attinenti solo dopo che la Commissione avrà provveduto ad attribuire il punteggio sulla scorta di quanto disposto dal Capitolato d'Oneri.

Il servizio verrà aggiudicato alla Società che avrà ottenuto nel complesso il punteggio più alto.

Si procederà all'aggiudicazione anche se perverrà una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di formale provvedimento del Dirigente del Settore Socio - Assistenziale.

DISPOSIZIONI VARIE:

Il periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di giorni 180.

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà presentare in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale, tutti i documenti oggetto delle dichiarazioni e presentarsi per la sottoscrizione del contratto.

Saranno a carico del prestatore di servizi aggiudicatario tutte le spese ed imposte relative alla stipulazione e registrazione del contratto.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.i.m. i dati forniti dai prestatori di servizi saranno trattati secondo le norme in materia di privacy ed appalti pubblici e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Socio-Assistenziale del Comune di Rieti dott. Nazzareno ZANNETTI.

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in forma integrale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in pagina nazionale dei quotidiani "IL TEMPO" e IL MESSAGGERO". Inoltre, unitamente al Capitolato d'Oneri, è disponibile su Internet al sito e www.comune.rieti.it

Per l'appalto del servizio di cui è parola non si procede alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (art. 20 comma 1, art. 65 comma 4 e art. 225 comma 8 del D. Lgs. 163/2006).

Rieti, li 23 settembre 2011

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
(dott. Nazzareno ZANNETTI)**

CAPITOLATO D'ONERI PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, INFERIORI E SUPERIORI, SITE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIETI.

ART. 1

(Obiettivi e finalità)

Con l'affidamento ad un prestatore di servizi qualificato del servizio di assistenza specialistica a favore di alunni diversamente abili presso le scuole materne, elementari e medie, inferiori e superiori site sul territorio del Comune di Rieti, l'Amministrazione comunale persegue la finalità di offrire un servizio socio-assistenziale che renda effettivo il diritto all'informazione ed il diritto allo studio della persona diversamente abile e ne garantisca il diritto all'educazione ed all'istruzione nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'Amministrazione Comunale intende, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

- erogare un servizio soddisfacente per i cittadini – utenti ed i loro familiari;
- erogare un servizio che coinvolga la collettività nei rapporti esterni ed interni;
- erogare un servizio che migliori la produttività (maggior numero di utenti assistiti) nel particolare settore;
- erogare un servizio che permetta la formazione e la crescita professionale degli operatori utilizzati;
- erogare un servizio che garantisca ed assicuri la qualità delle prestazioni;
- erogare eventuali ulteriori servizi volti a garantire il diritto allo studio alla medesima categoria di utenti di cui al primo capoverso.

Il raggiungimento di tale scopo è perseguito mediante lo svolgimento di attività socio-assistenziali tramite l'utilizzo di operatori specializzati.

ART. 2

(Destinatari)

Destinatari delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono gli alunni residenti nel Comune di Rieti diversamente abili frequentanti le scuole materne, elementari e medie, inferiori e superiori.

L'Amministrazione garantisce l'imparzialità nell'erogazione delle prestazioni.

ART. 3

(Oggetto dell'affidamento)

Oggetto dell'affidamento sono tutte le attività socio-assistenziali e le prestazioni, stabilite nel successivo art. 27, che concorrono a costituire il servizio di assistenza specialistica nelle scuole per gli alunni portatori diversamente abili e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

Il Comune di Rieti potrà erogare ulteriori servizi socio-assistenziali domiciliari tendenti, in particolare, a combattere l'evasione all'obbligo scolastico e lo scarso rendimento riferiti ai soggetti di cui all'art. 1.

ART. 4
(Sedi del Servizio)

Il presente Capitolato d'oneri disciplina la prestazione del servizio da effettuarsi presso le sedi delle scuole materne, elementari e medie, inferiori e superiori, site sul territorio del Comune di Rieti nonché nelle altre fattispecie previste al successivo art. 27 ed al precedente articolo 1.

ART. 5
(Fruizione del servizio)

L'ammissione dell'utente viene determinata dal Comune di Rieti - Settore Socio-Assistenziale - Ufficio Scuola - su richiesta dei competenti organi scolastici corredata dal parere del servizio della A.S.L. indicante la necessità di assistenza specialistica (tenuto conto che l'assistenza materiale deve essere garantita dall'istituzione scolastica) nonché il tipo di specialista necessario per ogni singolo utente.

In caso di particolari esigenze che si dovessero rendere necessarie, riferite ai soggetti di cui all'art. 1, la decisione dell'estensione dei servizi è di esclusiva competenza del Servizio Assistenza sociale del Comune di Rieti.

ART. 6
(Modalità delle prestazioni)

Le attività inerenti le prestazioni assistenziali oggetto dell'affidamento vengono svolte in orario diurno, nella fascia compresa tra le ore 7,00 e le ore 17,00, secondo il calendario scolastico e le necessità dell'utente.

ART. 7
(Diritti/obblighi degli utenti)

Gli utenti destinatari del servizio oggetto del presente Capitolato hanno diritto:

- di fruire delle prestazioni a prescindere dalla propria condizione sociale e dalle convinzioni etiche e religiose del nucleo familiare di appartenenza;
- di ottenere, in base alle proprie soggettive esigenze, prestazioni professionalmente qualificate;
- al rispetto della riservatezza circa la propria condizione personale e familiare.

I destinatari hanno l'obbligo, per le prestazioni e le attività relative al servizio oggetto del presente Capitolato, di fornire il necessario alle prestazioni ed attività stesse che dovrà sempre essere disponibile presso la scuola, od altro luogo, sede delle prestazioni.

ART. 8
(Operatori)

Il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà obbligatoriamente avvalersi di operatori in possesso di titolo di studio o attestato professionale comprovante il possesso della specializzazione richiesta dalla A.S.L. in funzione dell'utente/i a loro affidati.

ART. 9

(Svolgimento e caratteristiche del servizio)

Gli operatori dovranno svolgere le mansioni previste nel successivo art. 27.

Il servizio dovrà essere espletato, **per il periodo 01.09.2011/30.06.2014**, indicativamente da n. 65 (sessantacinque) Operatori già in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, dei titoli di studio a dimostrazione delle specializzazioni che saranno richieste e che a mero titolo indicativo, potranno essere: comunicazione facilitata, linguaggio dei segni, specialista nell'assistenza di singole patologie, operatore socio-sanitario, educatore professionale, etc; Saranno ritenuti validi anche i titoli dichiarati equipollenti secondo le norme vigenti in materia.

L'impegno orario giornaliero del personale specialistico è presuntivamente quantificabile in un arco di tempo che va da un minimo di 3 ore ad un massimo di 6 ore giornaliere a seconda delle esigenze dell'alunno o degli alunni assistiti (con una media di 4,00 ore), da prestarsi per i circa 211 (duecentoundici) giorni di durata dell'anno scolastico.

Per gli anni scolastici 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - l'impegno orario viene stabilito sulla base degli indicatori parametrici sotto elencati:

ANNO SCOLASTICO 2011/2012

211 giorni di prestazioni

65 operatori specialistici

4,00 ore di prestazione media giornaliera pro-operatore

257,00 h. giornaliera di prestazione media

211 giorni x 257,00 h. = 54.227,00 h. (cinquantaquattromiladuecentoventisette/00)

ANNO SCOLASTICO 2012/2013

211 giorni di prestazioni

65 operatori specialistici

4,00 ore di prestazione media giornaliera pro-operatore

257,00 h. giornaliera di prestazione media

211 giorni x 257,00 h. = 54.227,00 h. (cinquantaquattromiladuecentoventisette/00)

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

211 giorni di prestazioni

65 operatori specialistici

4,00 ore di prestazione media giornaliera pro-operatore

257,00 h. giornaliera di prestazione media

211 giorni x 257,00 h. = 54.227,00 h. (cinquantaquattromiladuecentoventisette/00)

ore totali dell'intero periodo n° 162.681

Il numero delle ore giornaliere di prestazione per gli anni scolastici 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 è puramente indicativo potendo lo stesso aumentare o diminuire in funzione del numero di alunni diversamente abili da assistere.

Qualora il numero delle ore, sia giornaliere che totali, per anno scolastico dovesse aumentare o diminuire aumenterà o diminuirà il corrispettivo da corrispondere al prestatore di servizi aggiudicatario.

Il numero delle ore potrà diminuire anche in virtù di accordi che vengano stipulati in esecuzione del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani e le Organizzazioni Sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e S.N.A.L.S.

Qualora fosse necessario, il prestatore di servizi aggiudicatario si impegna a fornire ulteriore personale in possesso dei titoli previsti dall'art. 8 del presente Capitolato d'oneri. In tal caso il personale verrà fornito dal prestatore di servizi aggiudicatario agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal bando di gara, dall'offerta effettuata dallo stesso prestatore di servizi aggiudicatario e dal presente capitolato.

ART. 10 **(Ammontare dell'appalto)**

L'ammontare di riferimento a base d'asta dell'appalto fino al 30.06.2014 è stabilito in € **3.234.098,28 oneri per la sicurezza esclusi per € 32.340,96 oltre l' I.V.A. al 4% per € 130.657,56** derivante dal seguente prospetto di calcolo:

ANNI 2011 – 2012

Giorni indicativi della prestazione: 211

Costo orario prestazione operatore: € 19,88

Ore indicative giornaliere assistenti: 257,00 ore

Importo indicativo dell'appalto per ogni anno

€ 19,88 x 211 g. x 257,00 h. = € 1.078.032,76 I.V.A. e Oneri per la sicurezza 1% esclusi

ANNI 2012 – 2013

Giorni indicativi della prestazione: 211

Costo orario prestazione operatore: € 19,88

Ore indicative giornaliere assistenti: 260,00 ore

Importo indicativo dell'appalto per ogni anno

€ 19,88 x 211 g. x 257,00 h. = € 1.078.032,76 I.V.A. e Oneri per la sicurezza 1% esclusi

ANNI 2013 – 2014

Giorni indicativi della prestazione: 211

Costo orario prestazione operatore: € 19,88

Ore indicative giornaliere assistenti: 260,00 ore

Importo indicativo dell'appalto per ogni anno

€ 19,88 x 211 g. x 257,00 h. = € 1.078.032,76 I.V.A. e Oneri per la sicurezza 1% esclusi

RIEPILOGO GENERALE

(comprensivo di I.V.A.)

<u>ANNO 2011:</u>	€ 431.213,10	Corrispettivo
	€ 4.312,13	Oneri per la sicurezza (1% su base d'asta)
	€ 435.525,23	
	€ 17.421,00	I.V.A. 4%
totale parziale arrotondato	€ 452.946,00	

<u>ANNO 2012:</u>	€ 1.078.032,76	Corrispettivo
	€ 10.780,32	Oneri per la sicurezza (1% su base d'asta)
	€ 1.088.813,08	
	€ 43.552,52	I.V.A. 4%
totale parziale arrotondato	€ 1.133.000,00	

<u>ANNO 2013:</u>	€ 1.078.032,76	Corrispettivo
	€ 10.780,32	Oneri per la sicurezza (1% su base d'asta)
	€ 1.088.813,08	
	€ 43.552,52	I.V.A. 4%
totale parziale arrotondato	€ 1.133.000,00	

<u>ANNO 2014:</u>	€ 646.819,66	Corrispettivo
	€ 6.468,19	Oneri per la sicurezza (1% su base d'asta)
	€ 653.287,85	
	€ 26.131,52	I.V.A. 4%
totale parziale arrotondato	€ 680.054,00	

Totale corrispettivo € **3.234.098,28**

Oneri per la sicurezza 1% € **32.340,96**

€ **3.266.439,24**

Totale I.V.A. al 4% € **130.657,56**

TOTALE GENERALE (I.V.A. inclusa) € **3.397.096,80**

Il costo orario indicativo e da considerarsi quale costo massimo ammissibile di € 19,88 è omnicomprendente di tutti gli oneri relativi al personale, del trasporto e degli spostamenti, delle attività del referente e della partecipazione alle eventuali riunioni, degli oneri assicurativi e dell'aggiornamento del personale ed è stato calcolato giusto quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali relativo alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative sociali del Settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo cooperative sociali – CCNL 30.07.2008 – Costo orario nazionale Dicembre 2009.

Con il pagamento della tariffa oraria da parte dell'Amministrazione Comunale, dedotto il ribasso d'asta, si intendono compensati quindi tutti gli oneri che il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà sostenere sia in relazione all'utilizzo del personale sia in relazione alla gestione economica dell'appalto.

ART. 11
(Modalità di gara)

La gara verrà espletata mediante la procedura del pubblico incanto secondo la disciplina contenuta all'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.°163, utilizzando il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. dell'art. 83 dello stesso D.Lgs. 12 aprile 2006 n.°163 (offerta economicamente più vantaggiosa).

I requisiti per partecipare alla gara, la documentazione da presentare e le modalità di espletamento della stessa sono indicati nel bando di gara.

L'Amministrazione Comunale ammetterà alla gara solo i concorrenti che, dall'esame di quanto previsto al precedente comma 2, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti ed idonei ad effettuare il servizio richiesto.

ART. 12
**(Durata dell'appalto
e revisione prezzi)**

L'appalto decorrerà dalla data di aggiudicazione, presumibilmente dal 01.09.2011, ed avrà scadenza il 30.06.2016. Esso comprende quindi gli anni scolastici 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di posticipare l'inizio del servizio per un periodo massimo di tempo non superiore a sei mesi.

Al verificarsi della fattispecie di cui al precedente capoverso, i termini di decorrenza e di scadenza dell'appalto slitteranno di pari periodo temporale.

Così come previsto dall'art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a seguito di adeguata ed approfondita istruttoria da parte del Dirigente responsabile del Servizio, il prezzo di aggiudicazione potrà essere oggetto di revisione periodica qualora il prestatore di servizi aggiudicatario abbia inoltrato, prima dell'inizio della seconda annualità, apposita istanza intesa ad ottenere la variazione del prezzo, ai sensi della normativa vigente.

Si conviene tra le parti che l'eventuale revisione del prezzo richiesto a qualsiasi titolo non potrà in nessun caso superare la percentuale comunicata dall'I.S.T.A.T., relativa alla variazione percentuale della media annua calcolata in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già "indice nazionale del costo della vita").

Si intende per variazione della media annua, quella ottenuta raffrontando tra loro gli indici dei prezzi dell'ultimo anno, con quelli dell'anno immediatamente precedente.

L'importo relativo all'aumento, sommato al valore del contratto dell'anno precedente, formerà l'importo contrattuale dell'anno successivo.

ART. 13
(Commissione aggiudicatrice)

Le offerte presentate e ritenute valide saranno valutate da un'apposita Commissione giudicatrice allo scopo nominata dall'Amministrazione comunale giusto quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Rieti.

Ai fini della valutazione la Commissione avrà a disposizione 100 punti da attribuire alle seguenti

articolazioni dell'offerta con i criteri dettagliatamente specificati, per ogni articolazione, nel successivo art. 14:

progetto di gestione: max punti 50/100
offerta economica: max punti 30/100
merito tecnico-organizzativo: max punti 20/100

ART. 14
(Aggiudicazione dell'appalto)

Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'Amministrazione Comunale individua, in ordine decrescente d'importanza, i seguenti criteri da applicare:

A) progetto di gestione: massimo punti 50/100:

I prestatori di servizi concorrenti dovranno presentare un Progetto di gestione del servizio oggetto dell'appalto nel quale dovranno essere chiaramente descritti e/o quantificati, laddove ciò sia richiesto o necessario, gli elementi di cui in appresso che verranno valutati assegnando agli stessi il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

- a) la dimostrazione della conoscenza dei bisogni della categoria di utenti del servizio; **max punti 3**
- b) la completezza e la qualità del progetto di gestione: **max punti 3**
- c) le relazioni, il raccordo e l'integrazione che si intendono realizzare con le altre realtà istituzionali e del Terzo Settore presenti sul territorio; **max punti 3**
- d) la definizione operativa degli obiettivi generali da perseguire, redatta sulla base delle indicazioni di massima contenute nel presente Capitolato, specificando:
 - gli obiettivi intermedi
 - il risultato finale
 - un diagramma dei tempi che evidenzia sia lo sviluppo cronologico che quantitativo dell'intervento complessivo proposto. **max punti 3**
- e) le forme e modalità di analisi dei punti critici, di verifica e di vigilanza riguardo alla tutela degli utenti; **max punti 3**
- f) le modalità e gli strumenti di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio; **max punti 3**
- g) l'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione del progetto: **max punti 3**
- h) la qualificazione professionale e l'esperienza degli operatori impiegati nel servizio, con particolare riferimento alle esperienze maturate nei medesimi servizi: **max punti 15**
- i) le modalità adottate per il contenimento del turn-over degli operatori impiegati nel servizio; **max punti 4**
- j) il piano di formazione, aggiornamento e supervisione del personale impiegato; **max punti 3**
- l) le proposte migliorative e/o innovative del servizio; **max punti 7**

B) offerta economica: massimo punti 30/100:

All'offerta economica per il servizio, comprensiva di tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato speciale d'appalto, indicante il prezzo più basso (al netto dell'I.V.A.) rispetto a quello stabilito nel precedente art. 10 verranno assegnati punti 30 (trenta) ed alle rimanenti offerte economiche verrà attribuito un punteggio adottando il sistema inversamente proporzionale rispetto all'offerta più bassa secondo la seguente formula:

$$x = 30 \frac{P_b}{P_y}$$

x = punteggio da assegnare

P_y = prezzo formulato dal concorrente

P_b = prezzo dell'offerta più bassa

C) Merito tecnico-organizzativo: massimo punti 20 su 100

I prestatori di servizi concorrenti dovranno, altresì, presentare una Relazione progettuale tecnico-organizzativa riguardante il servizio oggetto dell'appalto e del presente Capitolato nella quale dovranno essere chiaramente descritti, documentati e/o quantificati, laddove ciò sia richiesto o necessario, gli elementi di cui in appresso che verranno valutati assegnando agli stessi il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Modello organizzativo del prestatore di servizi concorrente inteso come complesso di figure tecnico/professionali che fanno parte integrante dell'organizzazione del prestatore di servizi o abbiano con essa rapporti continuativi di consulenza, del relativo assetto organizzativo con l'indicazione delle funzioni - comprese quelle relative alle indicazioni del Decreto Legislativo 81/2008 - e delle persone che vi si dedicano stabilmente; **max punti 7**
2. Descrizione dei beni immobili, mobili, attrezzature, materiali strumentali all'erogazione del servizio, di cui il prestatore di servizi concorrente abbia la disponibilità o di cui intenda dotarsi in caso di affidamento dell'appalto; **max punti 5**
3. Qualità e completezza del programma di controllo della qualità del servizio rispetto agli obiettivi di massima contenuti nel Capitolato Speciale e nel Progetto di gestione, di cui al precedente punto **B)**, presentato dal prestatore di servizi concorrente; **max punti 5**
4. Qualità e completezza dei titoli di studio e professionali dei soggetti responsabili tecnici a livello aziendale; **max punti 3**

Al fine di omogeneizzare e semplificare le operazioni di valutazione, la Commissione giudicatrice dovrà esprimere un giudizio secondo la scala di valutazione riportata nella tabella sottostante, il cui relativo coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per i singoli criteri di valutazione

Giudizi sintetici e coefficienti

Giudizio	Coefficiente
Non valutabile	0
Insufficiente	1/5
Mediocre	2/5
Sufficiente	3/5
Buono	4/5
Ottimo	5/5

Nel caso in cui le singole proposte fossero inferiori ai requisiti minimi indicati nel Capitolato il punteggio attribuito nella valutazione per il singolo criterio sarà pari a 0.

ART. 15

(Offerte anormalmente basse)

Così come previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.°163, la Commissione giudicatrice provvederà a verificare le offerte che risulteranno anormalmente basse.

In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verificherà tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Nel caso in cui tali precisazioni non pervengano entro i termini stabiliti, ovvero non vengano ritenute esaurienti, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esclusione dell'offerta dichiarata anomala con atto motivato.

Saranno escluse giustificazioni concernenti elementi i cui i valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.

Si applicano in particolare, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente Capitolato, le seguenti norme:

- “Articoli 86, 87 e 88 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.°163 , in materia di appalti pubblici ”

- “Legge 7 novembre 2000, n. 327: Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”;

- Decreto 24 febbraio 2009”, pubblicato in G.U. n.° 59 del 12 marzo 2009: “Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009”

- “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001: Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 238”;

- “Legge 3 aprile 2001, n. 142: Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.

ART. 16

(Estensione anche parziale e rinnovo dell'appalto)

L'appalto, alla scadenza, potrà essere rinnovato anche parzialmente di anno in anno per un periodo massimo di tre anni scolastici nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 57 comma 5 lettera b) Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.°163 e previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

Per i fini di cui sopra l'Amministrazione Comunale accerterà, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione anche parziale del contratto medesimo e, ove verificata detta sussistenza, comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo.

Ai fini del rinnovo, nonché per l'eventuale revisione del prezzo, si terrà conto dei dati rilevati dall'ISTAT nel Settore dei servizi acquisiti dalla Pubblica Amministrazione, delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e dei rinnovi dei CCNL del Settore. Il tutto relativamente al periodo di vigenza contrattuale.

ART. 17

(Poteri dell'Amministrazione)

L'Amministrazione Comunale esplica sul servizio delineato negli articoli precedenti un ruolo di coordinamento funzionale ed organizzativo e disporrà per le verifiche e la vigilanza sull'attività svolta dalla società aggiudicataria mediante il proprio personale di ruolo del Settore Socio-Assistenziale - Ufficio Scuola .

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della sua autonomia, si avvarrà per la vigilanza sul servizio della collaborazione dei responsabili delle scuole sedi del servizio.

ART. 18

(Rappresentante del Comune)

Al Settore Socio-Assistenziale del Comune di Rieti - Ufficio Scuola - è demandata la rappresentanza e cura degli interessi dell'Amministrazione comunale.

ART. 19

(Ruolo dell'Ufficio Scuola)

L'Ufficio Scuola del Settore Socio-Assistenziale del Comune di Rieti, che sovrintende al funzionamento del servizio appaltato in adempimento di quanto previsto dall'articolo 17 del presente Capitolato d'oneri, svolgerà in particolare, le funzioni previste nei successivi articoli 25 e 26.

ART. 20

(Obblighi dell'Aggiudicatario)

Il prestatore di servizi aggiudicatario si obbliga:

- ad utilizzare per il servizio esclusivamente operatori in possesso della specializzazione richiesta dalla A.S.L., od in casi particolari dal Comune, per i singoli alunni;
- all'atto dell'assunzione del servizio, attraverso il legale rappresentante del prestatore di servizi, a consegnare all'Ufficio Scuola il certificato del casellario giudiziario di ogni singolo operatore. Quest'ultima certificazione dovrà essere consegnata entro 20 (venti) giorni dall'inizio del servizio;
- a comunicare all'Ufficio Scuola le generalità complete degli operatori e la certificazione comprovante la specializzazione posseduta al momento della entrata in servizio di ciascuno;
- a dotare gli operatori di tessera di riconoscimento con fotografia che, in attività di servizio, essi dovranno applicare sugli abiti in modo visibile;
- a sostituire immediatamente il personale in malattia, infortunio od in ferie, comunicando le generalità dei sostituti all'Ufficio Servizi Sociali e concordando la sostituzione ai sensi dell'art. 29 del presente Capitolato d'oneri;
- a garantire ai propri dipendenti il trattamento economico contrattuale, previdenziale e assistenziale di legge nonché l'applicazione delle altre disposizioni normative in materia di lavoro;

- a fornire agli operatori eventuali presidi e strumenti necessari a garantire loro la sicurezza e l'integrità nello svolgimento del servizio;
- a stipulare un'assicurazione per i danni, derivanti da responsabilità civile verso terzi e cose, che possano essere causati nel corso dello svolgimento delle attività previste nel presente Capitolato d'oneri;
- a redigere, alla scadenza di ogni anno scolastico, ovvero entro il 15 luglio successivo a detta scadenza, una relazione sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti;
- a garantire la continuità del servizio e, allo scadere del contratto, o nel caso di risoluzione anticipata dello stesso, a proseguire, su richiesta del Comune ed alle medesime condizioni del presente Capitolato, il rapporto per l'erogazione delle prestazioni fintantoché il Comune stesso non avrà provveduto a quanto di sua competenza;
- a rimettere mensilmente al Comune di Rieti, tramite il presidente, od un suo delegato, la documentazione riguardante le presenze giornaliere del proprio personale con indicata la dislocazione presso le scuole;
- a presentare all'Amministrazione comunale alla fine di ogni anno scolastico, e comunque entro il mese di luglio successivo a detta scadenza, il bilancio dell'anno precedente ed il rendiconto dell'anno in corso corredato della documentazione giustificativa dei compensi percepiti da ciascun operatore, e degli oneri riflessi affrontati per gli stessi, per le prestazioni oggetto del presente Capitolato d'oneri.

Gli obblighi di cui al presente articolo dovranno essere adempiuti anche per le eventuali prestazioni domiciliari aggiuntive.

ART. 21 **(Trattamento economico)**

Il prestatore di servizi aggiudicatario si obbliga, in particolare, a corrispondere al socio lavoratore, od al lavoratore subordinato, un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine ovvero per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Si applica comunque, se più favorevole, il secondo comma del presente articolo.

Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, e pur in presenza dei dati relativi ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe a quelle di cui al primo comma, il trattamento economico non potrà, comunque, essere inferiore ai minimi previsti dal CCNL di settore o di categoria.

ART. 22 **(Applicazione di norme sul lavoro)**

Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente Capitolato si applicano le seguenti norme:

- 1) Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" (art. 5) così come modificata dalla Legge n. 52 del 6 febbraio 1996 - "Legge Comunitaria 1994" che disciplina le convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali di inserimento lavorativo;
- 2) Legge Regionale per il Lazio 27 giugno 1996, n. 24 - Disciplina delle cooperative sociali. Pubblicata nel B.U. Lazio 10 luglio 1996, n. 19, relativa ai percorsi di affidamento nelle gare d'appalto coinvolgenti le cooperative sociali;
- 3) Legge 8 novembre 2000 n. 328 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (art. 5 comma 2 e 3);

- 4) DPCM 30 marzo 2001 -"Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della l. 8 novembre 2000, n. 328";
- 5) Legge 3 aprile 2001 n. 142 - Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (pubblicata nella G.U.R.I. del 23 aprile 2001, n. 94).

ART. 23

(Responsabilità derivanti dalle attività oggetto del servizio)

L'Amministrazione comunale non risponderà dei danni subiti dal personale dipendente dell'Aggiudicatario anche derivanti da infortunio in dipendenza della esecuzione del servizio in argomento. Di tali danni si intende esplicitamente responsabile l'Aggiudicatario che dovrà, per ciascun operatore, stipulare appropriata polizza assicurativa nominativa anche cumulativa.

ART. 24

(Referente dell'Aggiudicatario)

Il prestatore di servizi aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del servizio, dovrà indicare un proprio referente. Il referente dell'Aggiudicatario è il soggetto che svolge nei confronti dell'Amministrazione comunale, ed in particolare dell'Ufficio Scuola del Settore Socio-Assistenziale, la funzione di collegamento e coordinamento tra il servizio e gli operatori dell'Aggiudicatario secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato d'oneri.

Il referente potrà essere anche il legale rappresentante del prestatore di servizi aggiudicatario.

ART. 25

(Individuazione operatori)

L'Ufficio Scuola del Settore Socio-Assistenziale ed il referente del prestatore di servizi aggiudicatario individuano l'operatore al quale assegnare l'alunno così come determinato al successivo art. 26. Gli operatori della società che saranno addetti al servizio dovranno assicurare la continuità del servizio stesso.

Art. 26

(Assegnazione degli utenti)

Ad ogni operatore fornito dal prestatore di servizi aggiudicatario verranno assegnati 1 (uno) o più alunni portatori di handicap a seconda del livello di gravità dello stesso.

ART. 27

(Mansioni degli operatori)

Ogni operatore fornito dal prestatore di servizi aggiudicatario dovrà effettuare le prestazioni e svolgere le attività seguenti:

- l'assistenza specialistica, nei casi documentati dalla A.S.L, da prestarsi presso le scuole dell'infanzia, primarie e medie, inferiori e superiori (per quest'ultime fino alla definizione delle competenze fra comuni e provincie) , frequentate da alunni residenti nel Comune di Rieti;

- l'assistenza materiale durante il trasporto casa-scuola e viceversa;
- l'assistenza specialistica, ove necessaria, durante lo svolgimento delle attività comprese nel Piano Offerta Formativa (P.O.F.);
- l'assistenza domiciliare necessaria per evitare, in particolare, l'evasione all'obbligo scolastico e lo scarso rendimento.

ART. 28
(Relazioni di lavoro)

Il prestatore di servizi aggiudicatario avrà cura che vengano rimesse da ogni operatore, con la periodicità di cui al comma seguente, relazioni sull'assistenza prestata a favore dell'alunno o degli alunni assegnato/i.

La periodicità delle relazioni dovrà essere all'incirca quadrimestrale ovvero le stesse dovranno essere rimesse a fine gennaio ed a fine anno scolastico.

Le relazioni andranno consegnate all'Ufficio Scuola del Settore Socio-Assistenziale, datate e firmate, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al quale si riferiscono ovvero 10 febbraio e 22 giugno/10 luglio di ogni singola annualità.

ART. 29
(Sostituzione di operatore)

Al fine di garantire i diritti dell'utente e per l'ottimizzazione del servizio, la sostituzione degli operatori impegnati nel servizio sarà possibile soltanto per validi e comprovati motivi e dovrà comunque essere concordata tra il rappresentante del Comune di Rieti ed il referente dell'aggiudicatario. Ogni eventuale assenza del personale dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto, a cura della società, ed il personale assente dovrà essere sostituito con altro, in possesso di analoga specializzazione

ART. 30
(Partecipazione dell'Aggiudicatario alla programmazione)

Il prestatore di servizi aggiudicatario potrà partecipare alla programmazione generale degli interventi riguardanti gli alunni interessati presso le scuole riguardanti il servizio, previo invito dei Dirigenti Scolastici, senza che ciò gli conferisca poteri di ingerenza nel servizio stesso.

ART. 31
(Verifiche)

Nel corso dello svolgimento del servizio sono previste normali verifiche a cura dell'Amministrazione comunale in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni affidate al prestatore di servizi aggiudicatario.

ART. 32
(Controlli)

Il controllo delle attività affidate avverrà anche attraverso la valutazione delle relazioni previste al precedente art. 28.

Ulteriori controlli, in particolare sulla effettiva presenza degli operatori presso le scuole e sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, potranno essere svolti periodicamente a discrezione del Settore Socio-Assistenziale del Comune di Rieti e, in generale, dell'Amministrazione Comunale nonché su segnalazione dei responsabili delle scuole sedi del servizio.

ART. 33

(Contestazioni concernenti il singolo operatore)

Il Dirigente del Settore Socio-Assistenziale, su segnalazione dell'Ufficio Scuola o del personale comunale previsto nel presente Capitolato d'oneri, ha l'obbligo di contestare per iscritto la non corrispondenza delle attività poste in essere da un operatore dell'Aggiudicatario a quanto previsto dagli articoli 7 e 27 del presente Capitolato. Il prestatore di servizi aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per effettuare la contestazione dell'addebito. In caso di inadempienze la cui gravità sia incompatibile con le finalità del contratto, ed in particolare per le violazioni riguardanti i citati articoli 7 e 27, l'Ufficio Scuola richiederà per iscritto la sostituzione dell'educatore. La richiesta di sostituzione così motivata deve essere eseguita dall'Aggiudicatario.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere al prestatore di servizi aggiudicatario l'allontanamento dal servizio del personale che dovesse risultare non idoneo sia sul piano sanitario che su quello socio-assistenziale. In tal caso, previo preavviso di 5 (cinque) giorni, il prestatore di servizi aggiudicatario dovrà provvedere alla sua sostituzione.

ART. 34

(Penali)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 33, qualora non venga effettuata parte della prestazione di servizio, previa formale contestazione l'Aggiudicatario è tenuto a versare una somma a titolo di penale pari al numero di ore non effettuate moltiplicate per il triplo del prezzo orario di aggiudicazione dell'appalto. Se a non essere osservato è l'orario di servizio predisposto per le prestazioni la penale è pari al numero di ore non effettuate rispetto all'orario prestabilito moltiplicate per il doppio del prezzo orario di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 35

(Inadempimento degli obblighi contrattuali)

L'Amministrazione comunale, qualora accerti che le prestazioni effettuate non corrispondono ai parametri di qualità richiesti dal servizio, comunica per iscritto all'Aggiudicatario l'inadempienza affinché lo stesso provveda all'eliminazione delle cause ed alla sanatoria dei difetti accertati entro il termine stabilito nella stessa lettera di contestazione.

In caso di mancato od intempestivo riscontro, o di rifiuto a provvedere, l'Amministrazione disporrà la riduzione della somma dovuta in misura pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo mensile della ritenuta di garanzia prevista nel successivo articolo art. 39 in caso di mancato od intempestivo riscontro ed in misura pari al 100% (centopercento) della stessa in caso di rifiuto a provvedere.

ART. 36

(Risoluzione del rapporto)

L'Amministrazione comunale per il rifiuto alla sostituzione di un operatore contestato, per reiterate inadempienze o quando l'inottemperanza del prestatore di servizi aggiudicatario sia tale da compromettere il conseguimento delle finalità del servizio stabilite nel contratto, ovvero quando

vengano violati reiteratamente i diritti dei destinatari del servizio stabiliti nel precedente art. 7, ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all'Aggiudicatario, con preavviso di 30 giorni, e con il solo onere del pagamento relativo alle ore di lavoro prestate fino al momento della risoluzione definitiva del rapporto.

Contestualmente l'Amministrazione incamererà la ritenuta di garanzia di cui al successivo art. 39 maturata fino a quel momento a titolo di penale ed indennizzo. L'Aggiudicatario non può cessare il servizio prima del termine preavvisato dall'Amministrazione.

L'Aggiudicatario sarà altresì tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere in qualsiasi momento il contratto stipulato nel caso in cui il prestatore di servizi aggiudicatario violi leggi ed altre norme il cui rispetto sia obbligatorio.

ART. 37

(Revoca dell'affidamento e/o modifica del Capitolato e del contratto)

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento mediante semplice preavviso di 30 giorni nel caso di:

- mutamento degli attuali presupposti giuridici, legislativi e finanziari che consentono l'affidamento ed in particolare il venir meno della competenza del Comune in materia di assistenza specialistica agli alunni diversamente abili;
- sopravvenuti e gravi motivi di opportunità derivanti dalla esistenza di un pubblico interesse.

In tali ipotesi l'Aggiudicatario non potrà richiedere alcun risarcimento di danni o avanzare altra pretesa economica a qualsiasi titolo.

Negli stessi casi sopra previsti, ed ove sia possibile, l'Amministrazione può procedere, previo consenso dell'Aggiudicatario, anziché alla revoca dell'affidamento alla modifica delle clausole del Capitolato e del conseguente contratto per uniformarle alle necessità sopravvenute.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di rescindere anticipatamente, o modificare, il contratto che disciplina il servizio qualora particolari esigenze lo rendessero necessario.

Tra le esigenze particolari previste nel precedente comma sono da annoverarsi le seguenti possibilità:

- che i genitori degli alunni frequentanti ritirino i propri figli dalla scuola;
- che nelle scuole oggetto dell'appalto non siano più presenti, o diminuiscano, gli alunni diversamente abili.

ART. 38

(Pagamenti)

Il pagamento delle prestazioni avverrà tramite corresponsione a 90 (novanta) giorni di acconti posticipati di importo pari al servizio svolto nel trimestre precedente su presentazione di regolare fattura, vistata dall'Ufficio Scuola del Settore Socio-Assistenziale, e con determinazione del Dirigente Capo del Settore Socio-Assistenziale emessa ai sensi del Regolamento di Contabilità del Comune di Rieti e delle altre norme vigenti in materia. Eventuali variazioni necessarie ai sensi del precedente art. 9, nel numero degli operatori impiegati, in più od in meno, comporteranno la riduzione o l'aumento proporzionale del costo del servizio affidato.

ART. 39
(Controversie)

Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed alla applicazione del contratto, qualora le parti non riuscissero ad appianarla con spirito di reciproca fiducia e comprensione, è competente esclusivamente il Tribunale di RIETI.

ART. 40
(Subappalto)

E' fatto espressamente divieto all'Aggiudicatario di sub-appaltare, anche parzialmente, le prestazioni oggetto dell'affidamento pena la revoca dell'affidamento dell'appalto.

ART. 41
(Stipulazione del contratto)

All'espletamento della gara pubblica in parola, ove il servizio venga aggiudicato ad un prestatore di servizi idoneo, seguirà la stipulazione di apposito contratto in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato d'oneri si applicano le leggi e le norme vigenti in materia di pubblici appalti nonché quelle contenute nel Regolamento dei contratti del Comune di Rieti.

ART. 42
(Spese)

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto (d'asta, di registrazione, bolli, diritti di segreteria, rilascio di copie, ecc.) sono a carico dell'Aggiudicatario senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Restano a carico del Comune le sole spese di pubblicità della gara.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
(dott. Nazzeno ZANNETTI)